



Comune di Monteu da Po

(Antica Città Romana di "Industria")

Prot.n. 801

Monteu da Po, 4 marzo 2024

ORDINANZA N. 3

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA e/o ABBATTIMENTO DI ALBERI PERICOLANTI, COMUNQUE INCOMBENTI, SU STRADE PUBBLICHE COMUNALI E PROVINCIALI.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza n.4/2007 con cui il Comune di Monteu da Po ordinava il taglio e la sistemazione di rami e siepi lungo le strade provinciali e comunali;

CONSIDERATO che i fenomeni metereologici avversi sono sempre più presenti sui nostri territori;

TENUTO CONTO che con la nuova germogliazione e l'infoltimento delle fronde si sta assistendo a un rinnovato pericolo per la viabilità comunale. Si rende pertanto necessario emettere una ulteriore Ordinanza preventiva che obbliga tutti i proprietari terrieri a provvedere alla verifica della pericolosità e al conseguente taglio di rami degli alberi con particolare attenzione a quelli ad alto fusto presenti sia all'interno che sulle pertinenze esterne delle proprietà private, nonché alla messa in sicurezza dei fusti stessi e, se necessario, anche con l'abbattimento dei medesimi;

EFFETTUATI, tramite il personale comunale e quello di Città Metropolitana di Torino, controlli per la verifica e la conferma della situazione di pericolosità per la viabilità e per la pubblica incolumità delle persone;

VISTO l'art.54 del D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Polizia Rurale;

RITENUTO di dover provveder in merito:

ORDINA

A tutti i proprietari di alberature presenti sul territorio comunale di verificare lo stato degli alberi collocati in prossimità delle strade comunali e provinciali, di mettere gli stessi in sicurezza mediante taglio rami che possono, in caso di caduta, interferire con le infrastrutture e la viabilità, creando pericolo per la pubblica incolumità di persone o cose, di procedere all'abbattimento in caso gli alberi risultino essere pericolosi.

Nel caso in cui non sia necessario effettuare il taglio delle piante ad alto fusto si prescrive che la chioma degli stessi debba avere un'altezza minima di m 4,00 dal piano stradale al fine di consentire il passaggio di veicoli di altezza elevata.

I proprietari dei fondi laterali alle strade e ai corsi d'acqua prospicienti le strade in questione dovranno regolare le siepi in modo che non restringano, danneggino la carreggiata o si riversino sui rii ostacolando il deflusso idrico.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati **ENTRO IL 31 MARZO 2024.**

Trascorso il suddetto termine il Comune provvederà d'ufficio ad eseguire quanto sopra richiesto addebitando le spese ai proprietari dei fondi interessati oltre a sanzionare gli inadempienti applicando quanto previsto dall'art.7 bis c.1 e art.1 bis del D.Lgs 267/2000, fatte salve eventuali responsabilità penali.

DISPONE

- La pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio;
- L'affissione della presente in tutti i luoghi pubblici;
- La comunicazione del presente provvedimento alla Polizia Locale e alle FF.OO competenti.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso:

Ricorso gerarchico:

- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.37 3c del DL 285/92 (Nuovo Codice della Strada) con gli effetti e la procedura di cui all'art.74 del DPR 495/92 (regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

Ricorso giurisdizionale

- entro 60 giorni al T.A.R. Piemonte

Ricorso straordinario

- entro 120 giorni al Capo dello Stato

IL SINDACO
Maria Elisa Ghion
(firmato in originale)